

COMUNE di MONTICHIARI

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

APPROVATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO
COMUNALE n. 82 del 21 dicembre 2016

MODIFICATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO
COMUNALE n. ____ del 30 giugno 2021

INDICE

Premessa

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di suolo pubblico

Art. 2 Carta di esercizio

Art. 3 Attestazione

Art. 4 Consultazione delle parti sociali

Titolo II MERCATI

Art. 5 Tipologia

Art. 6 Giorni e orari di svolgimento

Art. 7 Localizzazione, dimensionamento ed articolazione merceologica

Art. 8 Modalità di accesso degli operatori commerciali e sistemazione delle attrezzature di vendita

Art. 9 Norme di sicurezza

Art. 10 Regolazione della circolazione veicolare e pedonale

Art. 11 Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati - Spunta

Art. 12 Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori

Art. 13 Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati

Art. 14 Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita

Art. 15 Norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari

Art. 16 Gestione del mercato e modalità di esercizio della vigilanza

Art. 17 Canone per la concessione di posteggi

Art. 18 Scambio di posteggio

Art. 19 Subingresso

Art. 20 Operatori che vendono merci usate

Art. 21 Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 22 Attività con il sistema del battitore

Art. 23 Sospensione e revoca dell'autorizzazione e della concessione - Sanzioni

Titolo III COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 24 Definizione

Art. 25 Inizio, variazione e cessazione dell'attività

Art. 26 Modalità di esercizio dell'attività

Art. 27 Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività

Art. 28 Sanzioni

Titolo IV FIERE E SAGRE

Art. 29 Tipologia e determinazione degli spazi

Art. 30 Domanda di concessione del posteggio

Art. 31 Criteri di assegnazione dei posteggi

Art. 32 Assegnazione provvisoria dei posteggi

Art. 33 Norma generale

Titolo V NORME FINALI

Art. 34 Rinvio alle disposizioni di legge

Art. 35 Abrogazione

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni in esso contenute sono finalizzate a garantire il corretto svolgimento dell'attività medesima, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii., del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e ss.mm.ii., della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e ss.mm.ii., della Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2016, n. X/5345 e della Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2020, n. XI/4054.

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- c) posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
- f) presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- g) presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- h) attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- i) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della Legge 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro.

Le attività commerciali, anche a carattere temporaneo, svolte su area privata di cui il comune non ha la disponibilità, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa. Devono comunque essere garantite la conformità urbanistica delle aree utilizzate, nonché, qualora necessaria ai sensi della normativa vigente, la conformità edilizia degli edifici.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di suolo pubblico

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative secondo le norme vigenti. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010.

2. L'attività può essere svolta su qualsiasi area purché in forma itinerante o su posteggi dati in concessione.

3. L'attività svolta su posteggi comporta il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico.

4. La durata della concessione di posteggio è fissata, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. a), della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6.

5. La procedura di assegnazione dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio è effettuata dal comune sede di posteggio attraverso apposito bando sulla base della normativa vigente.

6. L'atto di assegnazione del posteggio comporta il rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione amministrativa e della concessione all'occupazione di suolo pubblico.

7. Nello stesso mercato, nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di tre concessioni per settore merceologico (alimentare/non alimentare).

Art. 2

Carta di esercizio

1. La carta di esercizio ha finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

2. E' rilasciata per l'esercizio dell'attività svolta nei mercati, nelle fiere ed in forma itinerante. Non è prevista per i titolari di posteggio isolato.

3. Gli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati, devono possedere comunque la carta di esercizio sulla quale saranno riportati solo i dati dei mercati lombardi. La carta di esercizio non deve, invece, essere richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana.

4. La carta di esercizio deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo che Regione Lombardia ha opportunamente predisposto. I singoli titoli presenti nella carta di esercizio devono essere vidimati, sempre a livello informatico, dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della L.R. 6/2010 (intermediari esclusivi) per le carte da loro compilate o dai comuni in cui è svolta l'attività su posteggio o dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione itinerante.

5. Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare, nel "Foglio Aggiuntivo", i riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d'opera, i quali dovranno inoltre possedere una copia aggiornata della carta di esercizio. In caso di società in nome collettivo, tutti i soci dovranno essere inseriti nel "Foglio Aggiuntivo soci SNC".

6. In presenza di lavoratori dipendenti, la scheda relativa ad ogni singolo collaboratore ("Foglio Aggiuntivo") deve essere compilata solo qualora il soggetto sia assunto a tempo indeterminato. Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per

dimostrare la regolarità dell'assunzione. Il collaboratore, su richiesta dell'organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale presta la propria attività.

7. La carta di esercizio può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia su supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato "pdf".

8. Le attività di commercio su aree pubbliche possono essere esercitate dal titolare della autorizzazione e/o da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio. L'attività può essere altresì esercitata da soggetto non inserito nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato o prestazione occasionale attivata per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato. Si applicano le sanzioni di cui all'art. 27, comma 5, della L.R. 6/2010.

Art. 3 Attestazione

1. L'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'articolo 21, commi 4 e 9, della L.R. 6/2010, è verificato annualmente da uno dei comuni sede di posteggio o, solo per l'attività svolta in modo itinerante, dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Al fine di supportare i comuni in tali controlli, la predetta verifica può essere annualmente effettuata con le stesse modalità adottate dai comuni, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l), della L.R. 6/2010.

2. Come per la carta di esercizio, l'attestazione annuale deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo messo a disposizione dalla Regione Lombardia.

3. La verifica relativa all'assolvimento degli obblighi di cui sopra è riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall'operatore e non alla singola autorizzazione, pertanto l'attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e va prodotta ogni anno.

4. Il comune o le associazioni verificano che l'operatore sia effettivamente in regola con tutti gli adempimenti previsti. In particolare, l'assolvimento degli obblighi:

- amministrativi, deve risultare dalla verifica dell'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
- fiscali, deve risultare dalla verifica dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi d'impresa;
- previdenziali e assistenziali, deve risultare dalla verifica dell'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta).

5. L'attestazione è una presa d'atto della situazione in cui si trova l'ambulante nel momento in cui la stessa è effettuata, pertanto deve essere riferita a tale momento.

6. L'attestazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre di ogni anno.

7. L'attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l'attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un comune appartenente ad altra regione italiana.

8. L'attestazione annuale può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato "pdf".

Art. 4 Consultazione delle parti sociali

1. E' istituita una commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche presieduta dal Sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e

degli utenti, dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche e dai rappresentanti del Comune di Montichiari.

2. La nomina della commissione è effettuata con decreto del Sindaco.

3. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento sono stabiliti dal Sindaco, sentiti i soggetti di cui al comma 1.

4. I componenti dimissionari o deceduti sono sostituiti su segnalazione dell'associazione che li ha designati, la quale potrà richiedere altresì, con adeguata motivazione, la sostituzione del componente precedentemente segnalato.

5. La commissione è sentita in riferimento:

- a) alla programmazione annuale dell'attività mercatale (mercati straordinari, svolgimento anticipato dei mercati, prolungamento degli orari);
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- f) alla variazione degli orari di svolgimento del mercato.

6. La partecipazione alle commissioni di cui al presente articolo è a titolo gratuito.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5

Tipologia

1. Il mercato denominato **Mercato Piazza Treccani** si svolge con cadenza settimanale nel corso di tutto l'anno solare, nell'ambito dell'area attrezzata dal Comune sita nel centro storico del capoluogo.

Art. 6

Giorni ed orari di svolgimento

1. Il mercato denominato **Mercato Piazza Treccani** si svolge nella giornata di Venerdì dalle ore 07:00 alle ore 13:30. L'operatore commerciale titolare deve occupare il proprio posteggio entro le ore 07:30. E' consentito l'accesso all'area mercatale un'ora prima (06:00), con l'obbligo di lasciare il posteggio libero da automezzi ed attrezzature perentoriamente entro le ore 14:00 e comunque non prima delle ore 12:30, salvo eventi imprevedibili quali ad esempio condizioni meteorologiche particolarmente avverse, stati di salute, ecc.

2. Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincida con una festività, il mercato sarà comunque effettuato normalmente, con l'eccezione di Natale e Capodanno. In questi ultimi casi il Sindaco potrà anticipare la data di svolgimento del mercato stesso.

3. Per il periodo natalizio, pasquale ed estivo, il Sindaco, o un suo delegato, effettuate le consultazioni previste all'art. 4 del presente regolamento, può prevedere lo svolgimento di mercati straordinari, quale edizione aggiuntiva di un mercato ordinario, in giorni diversi ed ulteriori, rispetto alla cadenza normalmente prevista.

4. Nel mercato straordinario è consentita la presenza degli operatori commerciali normalmente titolari di posteggio, senza ulteriore riassegnazione di posteggio.

5. Il mercato in edizione straordinaria sarà effettuato a condizione che sia preventivata la presenza di un numero significativo di operatori.

Art. 7

Localizzazione, dimensionamento ed articolazione merceologica

1. Il **Mercato Piazza Treccani** si svolge nelle seguenti piazze/vie del centro storico: Piazza Treccani degli Alfieri, Piazza Santa Maria, Via Cesare Battisti, Via Papa Paolo VI e Via Trieste, nell'area delimitata dalla planimetria allegata (Allegato A) che è parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. *abrogato*

3. Il numero complessivo dei posteggi è pari a 154. L'articolazione dei posteggi è così definita:

- **n. 23 posteggi** riservati alla vendita di prodotti **alimentari** (contrassegnati con colore rosso nella planimetria) ed identificati con i numeri 108, 210, 214, 215, 217, 218, 220, 229, 301, 302, 303, 306, 307, 308, 319, 320, 409, 414, 415, 416, 417, 423 e 424;
- **n. 127 posteggi** riservati alla vendita di prodotti **non alimentari** (contrassegnati con colore blu nella planimetria) ed identificati con i numeri dal 100 al 107, dal 109 al 154, dal 200 al 209, 212, 213, 216, 219, dal 221 al 228, dal 230 al 232, 300, 305, 311, 312, dal 314 al 316, 318, dal 400 al 408, dal 410 al 413, 418, 419, 421, 422, dal 425 al 431, dal 500 al 515;

- **n. 3 posteggi** riservati ai **produttori agricoli** (contrassegnati con colore verde nella planimetria) ed identificati con i numeri 01PA, 02PA e 03PA;
- **n. 1 posteggio** riservato agli operatori che esercitano l'attività con il **sistema del battitore** (contrassegnato con colore giallo nella planimetria).

Art. 8

Modalità di accesso degli operatori commerciali e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dall'art. 6 del presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.
2. Gli operatori ritardatari verranno considerati assenti.
3. L'assegnazione dei posteggi liberi (SPUNTA) viene effettuata giornalmente dalle ore 07:45 alle ore 08:00.
4. Durante l'orario di svolgimento di mercato (dalle ore 07:00 alle ore 13:30), non è possibile lasciare il posteggio assegnato salvo per particolari motivi di gravità o di forza maggiore e compatibilmente con eventuali impedimenti viabilistici. In ogni caso l'abbandono anticipato da parte dell'operatore deve essere autorizzato dal personale comunale. In assenza di detta autorizzazione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, l'operatore verrà considerato assente.

Art. 9

Norme di sicurezza

1. Durante i mercati, le fiere, le sagre e le manifestazioni similari su aree pubbliche o aperte al pubblico dovranno essere rispettate le indicazioni tecniche di prevenzione incendi raccomandate dal Ministero dell'Interno.

Art. 10

Regolamentazione della circolazione veicolare e pedonale

1. Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di veicoli, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati.
2. A tal fine il Sindaco con propria ordinanza provvederà a determinare le caratteristiche degli spazi destinati al passaggio dei pedoni e degli automezzi di soccorso.

Art. 11

Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - maggior numero di presenze nel mercato, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio;
 - maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

2. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dall'art. 8 del presente regolamento (dalle ore 07:45 alle ore 08:00), sulla base dei criteri previsti dal comma precedente.

3. Per poter partecipare all'assegnazione del posteggio per "SPUNTA" e considerare valida la presenza è necessario:

- esibire l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio;
- esibire la carta d'esercizio aggiornata;
- esibire l'attestazione per l'anno in corso;
- la presenza del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, o di collaboratore o dipendente in possesso del "foglio aggiuntivo" della carta di esercizio o di documentazione atta a dimostrare la regolarità dell'assunzione.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità di "SPUNTA" è confermata la validità della graduatoria in essere alla data di approvazione del presente regolamento.

5. Qualora richiesto, i posteggi temporaneamente liberi, possono essere assegnati prioritariamente ai titolari di posteggio del mercato, che, per sopravvenute indisponibilità temporanee dovute a motivi di pubblico interesse, non possano disporre del posteggio assegnato. In tal caso, agli operatori della spunta saranno assegnati i posteggi appositamente individuati in sostituzione di quelli temporaneamente indisponibili.

Art. 12

Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori

1. Trascorso l'orario in cui l'operatore deve occupare il proprio posteggio (07:30), il responsabile di mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

2. Sono considerate giustificate le assenze riconducibili a malattia, gravidanza o infortunio.

A giustificazione di tali assenze, il titolare del posteggio deve provvedere a:

- comunicare agli uffici comunali, entro la giornata di mercato successiva, i motivi che hanno comportato l'assenza;
- presentare agli uffici comunali la relativa documentazione (certificato medico) entro 15 giorni dall'assenza.

In caso di mancata presentazione di idonea documentazione giustificativa dell'assenza che dimostri che le motivazioni sono riconducibili ai citati casi di malattia, gravidanza o infortunio, la stessa verrà considerata ingiustificata e quindi "mancato utilizzo del posteggio" e verrà computata ai fini della revoca prevista dalla normativa vigente (assenze per periodi di tempo superiori a quattro mesi di giornate di mercato per anno solare).

3. Conclusa la giornata di mercato il responsabile del servizio procederà alla redazione del "*Verbale giornaliero di mercato*" avendo cura di evidenziare in particolare:

- le assenze dei titolari di posteggio;
- le presenze dei partecipanti alla "SPUNTA" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
- ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato.

Art. 13

Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati

1. La soppressione del mercato, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato sono

decisi dal comune nel rispetto delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. 27 giugno 2016, n. X/5345.

2. Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, il comune segnala alla Regione il numero dei posteggi che ha soppresso evidenziando in vigenza di quale provvedimento regionale era stato concesso il relativo nulla osta.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposto dal comune per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari.

4. Qualora si proceda allo spostamento, anche provvisorio, di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza sul posteggio;
- b) anzianità di presenza sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

5. Spetta comunque alla Giunta Comunale determinare eventuali elementi aggiuntivi nonché la definizione dei criteri di priorità finalizzati alla riassegnazione dei posteggi.

6. Il comune trasmette alla Regione il provvedimento relativo allo spostamento del mercato.

7. Qualora il comune debba procedere alla revoca della concessione di posteggio per motivo di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato mediante istituzione di un nuovo posteggio e, in subordine, in altra area individuata dal comune.

Art. 14

Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita

1. Nello svolgimento dell'attività di vendita nell'ambito del mercato, i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) devono esibire i documenti autorizzativi (autorizzazione, concessione, carta di esercizio con eventuale foglio aggiuntivo ed attestazione);
- b) obbligo di utilizzo di attrezzature idonee sotto il profilo igienico/sanitario;
- c) devono rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi;
- d) devono utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati;
- e) devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, i corridoi tra banco e banco non possono essere occupati da sacchi, contenitori e altro; tra banchi contigui deve essere previsto uno spazio minimo di 50 cm che dovrà restare libero da ingombri;
- f) devono collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20;
- g) devono, alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro con l'obbligo di effettuare la raccolta dei rifiuti e dei residui secondo le modalità indicate dal Comune;
- h) divieto di danneggiare il suolo, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo;
- i) non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata in concessione;

- j) non possono occupare spazi aerei, con sporgenze o merci appese, al di fuori della proiezione in verticale della superficie assegnata in concessione;
- k) divieto di esporre la merce in vendita sulla sede stradale;
- l) non possono danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
- m) possono, con le tende di protezione al banco di vendita superare, fino ad un massimo del 30%, la superficie autorizzata al suolo, purché non intralcino l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati all'uso pubblico, con divieto di posizionare merci su tale copertura sporgente oltre l'area;
- n) l'automezzo necessario per l'esercizio dell'attività utilizzato dal titolare dell'autorizzazione, deve essere obbligatoriamente posizionato all'interno dell'area assegnata che corrisponde alla numerazione ed alla superficie del posteggio riportata sull'originale dell'autorizzazione. Solo in casi particolari, previa presentazione di apposita istanza debitamente motivata e documentata, che sarà valutata dai competenti uffici comunali (Comando Polizia Locale), sarà possibile derogare alla disposizione di cui sopra; la deroga, comunque, non farà riferimento in alcun caso a variazioni in aggiunta e/o diminuzione della superficie di vendita riportata sul titolo autorizzativo; Nell'ipotesi in cui il titolare sia concessionario di due posteggi adiacenti, è consentita l'occupazione con un solo automezzo;
- o) esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi, l'uso di mezzi sonori è vietato;
- p) sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti;
- q) la merce posta in vendita deve rispettare la normativa vigente, europea e nazionale, in tema di tracciabilità dei beni e provenienza degli stessi al fine di limitare i fenomeni di contraffazione.

Art. 15

Norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari

1. L'area adibita alla vendita di prodotti alimentari è opportunamente attrezzata in conformità alle normative igienico-sanitarie vigenti.
2. Nello svolgimento dell'attività di vendita devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle normative vigenti (in particolare per quanto attiene la vendita di sostanze alimentari), dai regolamenti dell'ATS territorialmente competente e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali.
3. Le caratteristiche degli automezzi attrezzati, adibiti alla vendita di sostanze alimentari, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

Art. 16

Gestione del mercato e modalità di esercizio della vigilanza

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato attraverso apposito personale dipendente o convenzionato.

2. La gestione ed il controllo del mercato settimanale è affidato congiuntamente all'Ufficio Commercio ed all'Ufficio di Polizia Locale che attraverso il proprio personale provvede a:

- rilevare e annotare su apposito registro le presenze e le assenze nelle giornate di mercato;
- annotare le motivazioni indicate a giustificazione delle assenze e archiviare la documentazione giustificativa;
- assegnare i posteggi liberi ai così detti "spuntisti";
- rilevare le presenze degli "spuntisti", compresi coloro ai quali non è stato possibile assegnare il posteggio e inserirli in un'apposita graduatoria;
- incamerare gli importi a titolo di occupazione di suolo pubblico versati dagli "spuntisti".

Art. 17

Canone per la concessione di posteggi

1. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone unico patrimoniale di occupazione temporanea del suolo pubblico (spazi ed aree pubbliche) calcolato sulla base delle tariffe vigenti ai sensi del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 51 in data 28 dicembre 2020. Il mancato pagamento dei tributi e altri oneri comunali relativi all'attività oggetto dell'autorizzazione commerciale si considera violazione di particolare gravità, ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6. Il Sindaco, nel caso, può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di presenza sul posteggio.

Art. 18

Scambio di posteggio

1. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.

2. L'istanza a firma congiunta va inoltrata al responsabile di mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

3. Il Responsabile dell'Ufficio Commercio, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

Art. 19

Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010.

2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Comune previa segnalazione (S.C.I.A.) del reintestatarario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale.

3. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con l'obbligo a volturla. Al subentrante il Comune rilascia una nuova concessione di posteggio che avrà come scadenza quella originaria della concessione ceduta.

4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

5. Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

6. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

7. Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

8. Nelle operazioni di subingresso, si dovrà inoltre prevedere:

a) dovrà essere mantenuto il settore merceologico (alimentare e non alimentare) del cedente, al fine di preservare l'equilibrio merceologico del mercato e le condizioni igienico-sanitarie;

b) il diritto del subentrante a mantenere la tipologia merceologica del posteggio acquisito.

Art. 20

Operatori che vendono merci usate

1. In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 21

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/2001, sono riservati tre posteggi, come indicati in colore verde nella planimetria del mercato (Allegato A) ed identificati con i numeri 01PA, 02PA e 03PA, che possono essere dati in concessione per il periodo stagionale relativo alle produzioni coltivate, per un periodo non inferiore a due e non superiore a cinque mesi consecutivi.

2. Allo stesso titolare può essere assegnato il posteggio non più di due volte nell'anno solare, purché fra una concessione e l'altra siano trascorsi almeno 2 mesi. Al fine del computo dell'assegnazione del posteggio si fa riferimento alla data di inizio dell'occupazione concessa.

3. La qualifica di produttore agricolo deve essere dimostrata col possesso di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) che abilita alla vendita dei propri prodotti per un periodo di tempo riferito alla stagionalità degli stessi.

4. L'assegnazione dei posteggi avviene secondo i seguenti criteri:

- produttori agricoli con maggior numero di presenze sul mercato;
- stagionalità dei prodotti.

5. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, verrà data priorità alla vendita di prodotti tipici locali (a livello provinciale).

6. I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, ai produttori agricoli autorizzati al commercio su aree pubbliche con il più alto numero di presenze sul mercato secondo le modalità previste dall'art. 11 del presente regolamento.

7. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

8. Ai produttori agricoli si applicano le norme di decadenza previste per gli operatori in possesso di autorizzazione di commercio su area pubblica.

9. La perdita della caratteristica di produttore agricolo comporta la revoca immediata del posteggio.

Art. 22

Attività con il sistema del battitore

1. Agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore è riservato un posteggio come indicato in colore giallo nella planimetria del mercato (Allegato A).

2. Tali operatori non sono titolari di concessione pluriennale e il posteggio a loro riservato è assegnato secondo un programma di turnazione concordato con il Comune di Montichiari.

3. Il posteggio può essere riassegnato dal Comune, con le modalità previste dalle disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a sei mesi continuativi.

Art. 23

Sospensione e revoca dell'autorizzazione e della concessione - Sanzioni

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di presenza sul posteggio.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- d) il mancato pagamento dei tributi e altri oneri comunali relativi all'attività oggetto dell'autorizzazione commerciale.

3. *abrogato*

4. *abrogato*

5. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

6. Il comune revoca l'autorizzazione:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 4, della L.R. 6/2010;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
- c) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, della L.R. 6/2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art. 21, comma 4, della L.R. 6/2010;
- d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

7. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 21, comma 11, della L.R. 6/2010, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 27, comma 5, della L.R. 6/2010 (pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 10.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce).

8. E' punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 27, comma 6, della L.R. 6/2010 (pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro) chiunque:

- a) commette l'infrazione di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 27, della L.R. 6/2010;
- b) non assolve all'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'art. 21, comma 10, della L.R. 6/2010;
- c) viola la disposizione di cui all'art. 21, comma 11 ter, della L.R. 6/2010;
- d) viola i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art. 22, comma 8, della L.R. 6/2010;
- e) esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione.

9. Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art. 21, comma 2, e 22, commi 2, 4, 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 27, comma 6 bis, della L.R. 6/2010 (pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce).

10. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'art. 21, comma 10, della L.R. 6/2010, o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 27, comma 7, della L.R. 6/2010 (pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro). Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 27, comma 7, secondo periodo, della L.R. 6/2010 (pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 euro).

11. Chiunque violi le prescrizioni di cui all'articolo 6 in materia di orari di inizio e fine mercato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 500,00.

12. Fatte salve le sanzioni stabilite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dalla Legge Regionale 6/2010 e dal vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e relative tariffe, chiunque violi le disposizioni di cui alla lettera i), dell'articolo 14 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di:

- a) una somma da euro 25,00 a euro 500,00 qualora la superficie abusivamente occupata ecceda di non più di 1/4 rispetto alla superficie data in concessione;
- b) una somma da euro 100,00 a euro 500,00 qualora la superficie abusivamente occupata ecceda di più di un 1/4 rispetto alla superficie data in concessione.

13. Fatte salve le sanzioni stabilite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e ss.mm.ii, chiunque violi le disposizioni di cui alle lettere h), j), k), m) e n) dell'articolo 14 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

14. Fatte salve le sanzioni stabilite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e ss.mm.ii, chiunque violi le altre disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

15. Per l'irrogazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Comune di Montichiari è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/1981, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

TITOLO III

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 24 **Definizione**

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui alla L.R. 6/2010, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale.

2. L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove, questo, si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, d'intrattenimento o svago.

3. Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di un'autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

Art. 25 **Inizio, variazione e cessazione dell'attività**

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite.

2. Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 6/2010, l'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

3. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010.

4. L'istanza di rilascio di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere presentata utilizzando la procedura informatica all'uopo predisposta nel sito web del S.U.A.P. del Comune di Montichiari, in attuazione degli indirizzi nazionali previsti dal D.P.R. n. 160/2010.

5. Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 20, comma 1, della L.R. 6/2010;
- c) il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 20, comma 6, della L.R. 6/2010 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);
- d) il settore o i settori merceologici;
- e) di non possedere altra autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante rilasciata anche da altri Comuni.

6. Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della richiesta alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 60 giorni e provvede al rilascio dell'autorizzazione.

7. Sono soggette a segnalazione, utilizzando la procedura informatica all'uopo predisposta nel sito web del S.U.A.P. del Comune di Montichiari, in attuazione degli indirizzi nazionali previsti dal D.P.R. n. 160/2010, le seguenti variazioni autorizzative:

- a) cambiamento dei dati anagrafici presenti sull'autorizzazione;
- b) variazione del settore merceologico (da alimentare a non alimentare e viceversa);
- c) estensione del settore merceologico (aggiunta del settore non posseduto in autorizzazione);

- d) rinuncia di un settore merceologico (qualora siano posseduti entrambi);
- e) variazione di sede legale.

8. Il trasferimento della gestione o della titolarità per atto tra vivi o per causa di morte dell'azienda o di ramo d'azienda è soggetta a segnalazione, utilizzando la procedura informatica all'uopo predisposta nel sito web del S.U.A.P. del Comune di Montichiari, in attuazione degli indirizzi nazionali previsti dal D.P.R. n. 160/2010 e comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione.

9. La segnalazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trapasso dell'attività (dichiarazione del notaio e successiva esibizione dell'atto notarile/atto di successione ereditaria, registrato).

10. Il subentrante può continuare l'attività dal momento della presentazione della segnalazione corredata da tutta la documentazione.

Art. 26

Modalità di esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie.

2. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto e in ogni caso ad almeno 50 mt. dall'area precedentemente utilizzata nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.

Art. 27

Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

2. Il Sindaco/Dirigente con proprio atto individuano le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

3. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri dall'area mercatale o della fiera.

4. *abrogato*

Art. 28

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni stabilite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dalla Legge Regionale 6/2010 e dalle disposizioni speciali previste in materia, chiunque violi le disposizioni di cui al presente titolo è punito con la sanzione del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

2. Per l'irrogazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Comune di Montichiari è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/1981, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

TITOLO IV

FIERE E SAGRE

Art. 29

Tipologia e determinazione degli spazi

1. Il Comune con l'approvazione del "*Regolamento comunale delle sagre e delle fiere su aree pubbliche o private in disponibilità pubblica*", approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 12 ottobre 2016, ha disciplinato le modalità di svolgimento e la durata delle attività di cui al presente titolo.

2. La Giunta Comunale provvede, mediante propri atti deliberativi, a definire le caratteristiche delle singole manifestazioni fieristiche/sagre ed i relativi spazi ad esse destinati che si tengono su aree pubbliche nel rispetto dei principi definiti nel presente titolo.

Art. 30

Domanda di concessione del posteggio

1. Il posteggio nelle fiere è dato in concessione per dodici anni con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera.

2. L'istanza di concessione deve essere presentata utilizzando la procedura informatica all'uopo predisposta nel sito web del S.U.A.P. del Comune di Montichiari, in attuazione degli indirizzi nazionali previsti dal D.P.R. n. 160/2010.

3. Il Comune potrà inoltre scegliere di considerare la domanda con validità pluriennale senza necessità di riproposizione.

Art. 31

Criteri di assegnazione dei posteggi nelle fiere

1. Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio preposto, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze effettive;
- b) maggior numero di presenze;
- c) anzianità desunta dal registro imprese;
- d) ordine cronologico di presentazione delle domande;
- e) residenza o sede legale nel Comune di Montichiari.

2. L'impresa non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

3. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

Art. 32

Assegnazione provvisoria dei posteggi nelle fiere

1. L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'orario d'inizio delle vendite, è immediatamente effettuata dal responsabile della manifestazione, seguendo la graduatoria di cui all'articolo precedente.

Art. 33

Norma generale

1. In quanto compatibili si applicano alle fiere o sagre tutte le disposizioni già previste per i mercati.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 34

Rinvio alle disposizioni di legge

1. Per quanto non indicato nel presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni previste dalle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii., al Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e ss.mm.ii., alla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e ss.mm.ii. e alla Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2016, n. X/5345 e da eventuali discipline specifiche settoriali.

Art. 35

Abrogazione

1. Con l'approvazione del presente regolamento, s'intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche, in particolare il "*Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche*" approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 28 dicembre 2015.